



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELL'AMBIENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30 novembre 2023

In vigore dal 30 novembre 2023

ARTICOLO 1

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento della Consulta per l'ambiente secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge 08/06/90, n. 142 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 57 dello Statuto Comunale.
- 2) La durata della Consulta è pari al mandato del Sindaco.

ARTICOLO 2

COMPITI E FINALITÀ

L'attività della Consulta s'ispira a principi di democraticità, responsabilità, ecologia, solidarietà e non violenza, proponendosi le seguenti finalità:

1. creare un rapporto permanente con Enti Pubblici e Privati e collaborare alla pianificazione, gestione, progettazione, tutela, cura, valorizzazione e allo sviluppo del Verde sul territorio comunale e per la risoluzione delle problematiche inerenti;
2. creare un luogo di confronto, apprendimento e divulgazione, nell'ambito del quale diffondere le buone pratiche colturali, le innovazioni tecniche, le caratteristiche delle varie specie botaniche in relazione alla loro efficacia ed efficienza sotto il profilo ecologico e ambientale, nonché altre notizie utili per la corretta gestione del Verde, in una prospettiva sia di rigenerazione urbana che amplia le tradizionali modalità di concezione e gestione del Verde urbano, sia di messa in pratica di interventi di forestazione urbana in modo sistematico;
3. valorizzare e coinvolgere l'esperienza e la competenza delle associazioni, comitati e gruppi di cittadini, con particolare attenzione alle fasce più giovani, che promuovono la tutela e la fruizione del Verde e perseguono l'obiettivo di intervenire sul loro paesaggio, inteso come un sistema di ecosistemi;
4. esprimere all'Amministrazione Comunale, in tutti i settori, piani, progetti e linee programmatiche nei quali è interessato il Verde, come ad esempio il vigente Piano Urbanistico Generale, pareri riguardanti la definizione di indirizzi a sostegno della realizzazione di interventi attuativi, mirati anche alla prevenzione del rischio ambientale per la salute; d'altra parte, l'Amministrazione Comunale è sollecitata ad inviare alla Consulta tutto il materiale necessario per approntare detti pareri con

un anticipo sufficiente da permettere alla Consulta di esprimersi in tempo utile per poter incidere sulle decisioni.

ARTICOLO 3 SETTORI DI INTERVENTI

Settore di competenza è quello ambientale con particolare riferimento a:

- 1- raccolta, riciclo, trattamento, smaltimento dei rifiuti in ogni forma;
 - 2- tutela, uso e depurazione delle acque superficiali e di falda;
 - 5- ogni tipo di inquinamento, nella fattispecie inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso ecc. con particolare riferimento alla tutela sorveglianza della salute pubblica;
 - 6- pianificazione, tutela, destinazione e uso del territorio;
 - 7- risparmio energetico;
 - 8- educazione ambientale;
 - 9- benessere, difesa e diritti degli animali;
 - 10 - ogni altro argomento con palese valenza ambientale non espressamente citato, anche in ambito sovracomunale.
- Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;
 - Salvaguardia della biodiversità;
 - Promozione, informazione ed educazione relativamente all'ambiente, al territorio ed alle modificazioni climatiche;
 - Mobilità sostenibile;
 - Difesa del territorio;
 - Qualità dell'aria;
 - Qualità dell'acqua e risparmio idrico;
 - Inquinamento acustico;
 - Valorizzazione delle fonti normative e del risparmio energetico;
 - Gestione dei rifiuti finalizzata ad ampliare ed arricchire l'informazione sullo stato dell'ambiente nel territorio comunale;
 - Migliorare l'utilizzo del territorio;
 - Salvaguardare l'ambiente e le risorse naturali;

- Promuovere uno sviluppo sostenibile;
- Favorire il benessere della comunità.

ARTICOLO 4 COMPETENZE

Spetta alla Consulta:

- 1) esprimere i pareri non vincolanti richiesti dall'Amministrazione e dal Consiglio Comunale, circa l'attività da loro svolta, inerenti ai settori di cui all'art. 3;
- 2) valutare nel suo insieme la politica ambientale dell'Amministrazione Comunale, collaborando, tra l'altro, alla stesura dei bilanci pluriennali ed annuali in materia di stanziamenti a fini ambientali;
- 3) proporre soluzioni a problemi ambientali, collaborando ed avanzando proposte al Consiglio Comunale, alle commissioni Consiliari, alla Giunta, al Sindaco;
- 4) organizzare, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale la promozione di incontri e dibattiti che consentano una maggiore informazione e partecipazione di cittadini, Associazioni, Enti, ecc.

ARTICOLO 5 COMPOSIZIONE

- 1) Nella consulta è assicurata la presenza delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero per l'Ambiente in base alla Legge 349/86 e operanti in sede locale, i soggetti iscritti all'Elenco comunale delle Libere Forme Associative, le Associazioni, i soggetti del Terzo settore e i gruppi sociali che ne facciano formale domanda e che abbiano interesse per i propri fini statuari.
- 2) I componenti della Consulta non possono di norma essere sostituiti. Ciononostante, occasionalmente e motivandone la ragione al Presidente, ogni componente può chiedere di essere sostituito da un'altra persona di pari grado e rappresentanza.
- 3) La consulta è costituita da:
 - a) il Sindaco o un suo Assessore delegato;

- b) l'Assessore per l'ambiente o competente per argomento;
 - c) due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza;
 - d) un rappresentante delegato da ogni associazione ambientalista di cui al 1° comma del presente articolo. Uno di essi assumerà le funzioni di coordinatore delle varie associazioni.
- 4) Il Presidente della Consulta, di diritto, può invitare alle riunioni altre persone, professionisti o Enti quando l'argomento trattato ne consigli la presenza. Parimenti anche gli altri membri della Consulta possono esercitare lo stesso diritto avanzando identica richiesta al Presidente. Alle riunioni possono assistere i Consiglieri comunali.

ARTICOLO 6 FUNZIONAMENTO

1. Le funzioni di Presidente sono svolte di diritto dal Sindaco. Alla prima riunione della Consulta il Sindaco designa la persona che dovrà svolgere le funzioni di Presidente in caso di assenza del Sindaco.
2. Spetta al Presidente dirigere le riunioni della Consulta.
3. Spetta al Presidente fissare l'ordine del giorno, dando la precedenza a quanto espresso nel punto nr. 1 dell'art. 4.
4. La Consulta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 4 mesi. La richiesta di convocazione della Consulta può essere avanzata anche da almeno 1/3 dei suoi componenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla sua convocazione entro 15 giorni. È compito del Presidente invitare anche gli esperti di cui all'art. 5 comma 4.
5. La Consulta viene convocata dal Presidente con almeno 10 giorni di anticipo, tramite avviso scritto, contenente l'ordine del giorno. Queste disposizioni non si applicano ai casi di estrema urgenza in cui il Presidente convocherà la Consulta con modi e tempi a sua discrezione.
6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente comunale scelto dal Sindaco.
7. Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno 1/2 dei componenti. Gli atti di competenza disciplinati dall'art. 4 sono validi qualora siano

presenti almeno la $\frac{1}{2}$ più uno dei componenti.

8. La Consulta adotta le sue decisioni con la maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio.
9. Eventuali persone invitate ai sensi del comma 4 dell'art. 5 non hanno diritto di voto.
10. La Consulta è tenuta ad esprimere il proprio parere non più tardi di 30 giorni dalla data della richiesta.
11. L'assenza ingiustificata di uno dei componenti a tre consecutive riunioni della Consulta, comporta la decadenza dello stesso dalla Consulta. La sua sostituzione avverrà conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
12. La Consulta è tenuta a redigere una relazione annuale sul suo operato e sulla situazione ambientale della Città, da portare a conoscenza del Consiglio Comunale.
13. Allo scopo di favorire la più ampia discussione sui problemi dell'ambiente, la Consulta potrà convocare, su richiesta di almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti, assemblee pubbliche.
14. I pareri espressi dalla Consulta non sono vincolanti per le decisioni dell'Amministrazione Comunale; degli stessi deve essere data menzione negli atti deliberativi ai quali si riferiscono. L'Amministrazione Comunale prevede uno spazio adeguato all'interno del notiziario comunale per permettere la pubblicazione dei lavori della Consulta e sui canali di informazione comunali.
15. Ai sensi del precedente art. 5 comma 3 lettera D, le Associazioni Ambientaliste interessate a far parte della Consulta dovranno avanzare specifica richiesta. Il Sindaco trascorsi trenta giorni dall'adozione del presente regolamento, per la prima costituzione, ed entro sessanta giorni dalla sua elezione, per le successive, provvederà ad assumere specifico atto di nomina. La composizione della Consulta, così determinata rimane invariata per la durata del mandato. In caso di dimissioni dei Consiglieri comunali dalla loro carica, il Consiglio provvederà a nuove votazioni. Qualora si costituissero, durante il mandato della Consulta, nuove

Associazioni sul territorio di Borgomanero, esse possono comunicare al Sindaco la loro richiesta di essere ammesse alla Consulta.